

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU  		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Sub investimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” CUP: G61B21009850006	
		LIBRO II - DELL'APPALTO PARTE III - DEI SOGGETTI TITOLO I - LE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI	
		Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”	
		Il presente documento tiene conto della - Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie” e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024. - del D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 “Disposizione integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, in corso di recepimento da parte della Regione Sicilia con apposito Disegno di Legge approvato con Delibera di Giunta regionale n. 183 del 10 giugno 2025.	
		PREMESSA	
		In tema di Qualificazione delle Stazioni Appaltanti il D. lgs. 209/2024 è intervenuto con : - l'art. 25 sul testo dell'art. 62 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, con l’obiettivo di chiarire la portata degli obblighi di aggregazione e le facoltà rimaste in capo alle stazioni appaltanti, anche non qualificate, e di eliminare difetti di coordinamento del precedente testo. - l'art. 26 ha ridisegnato, in parte, il sistema di qualificazione per la fase di progettazione della gara e di affidamento del contratto di cui all'art. 63 del Codice, rubricato “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”. - l'art. 72 è intervenuto sulle norme transitorie e di coordinamento del Codice, inserendo, tra le altre, la nuova previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 400/1988, su iniziativa del Ministero delle infrastrutture, sentita l'ANAC e previa intesa maturata in sede di Conferenza unificata, che andrà a sostituire integralmente l'Allegato II.4; - l'art. 88 riformula l'allegato II.4 del Codice prevedendo, a regime, i nuovi requisiti di qualificazione per la fase di progettazione ed affidamento dei contratti e definendo nel dettaglio i requisiti richiesti per la fase di esecuzione.	
		Le Stazioni Appaltanti NON QUALIFICATE quali lavori, servizi e forniture possono acquisire direttamente?	
Art. 62 comma 1-2		Tutte le Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente a: - affidamenti di lavori di importo ≤ a 500 mila euro - acquisizione di servizi e forniture d'importo ≤ alle soglie previste per gli affidamenti diretti - effettuare ordini avvalendosi degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate e dai soggetti aggregatori Per le procedure di importo superiore ai valori sopra indicati la Stazione Appaltante dovrà essere qualificata ai sensi dell'art. 63 ed Allegato II.4 Senza la qualificazione l'ANAC non rilascia il CIG alle Stazioni Appaltanti non qualificate L'Allegato II.4 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione	
		Quali attività sono consentite alle Stazioni Appaltanti NON QUALIFICATE?	
Art. 62 comma 6 e 6 bis		Le Stazioni Appaltanti Non Qualificate possono: a) acquisire forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata e anche alle stazioni appaltanti qualificate; b) ricorrere per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedere ad affidamenti di appalti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento; e) eseguire i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguire i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d); g) le stazioni appaltanti non qualificate per l'esecuzione ricorrono a una centrale di committenza potendo nominare un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.	
Allegato II.4 art. 2 comma 1		Come specificato nell'Allegato II.4 la qualificazione non è necessaria per: - effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e dai Soggetti Aggregatori la qualificazione è necessaria per acquisire direttamente: - lavori di importo pari o superiore a € . 500.000 - servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Per tutti gli altri casi in cui si ha un superamento dei limiti di importo stabiliti dalla legge, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto di altre “stazioni appaltanti qualificate” o “centrali di committenza qualificate” o direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati.	
		Con quali modalità la Stazione Appaltante NON QUALIFICATA ricorre ai servizi della Stazione Appaltante Qualificata o Centrale di Committenza Qualificata?	
Art. 62 commi 9-10		Nei casi in cui si debba fare ricorso alla Stazione Appaltante qualificata o alla Centrale di Committenza qualificata è necessario formalizzare un apposito accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, o mediante apposita convenzione. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate e delle Centrali di Committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla Stazione Appaltante non qualificata ad una Stazione Appaltante qualificata o ad una Centrale di Committenza qualificata, è accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione (“SILENZIO ASSENSO”). In caso di risposta negativa, la Stazione Appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro 15 giorni all’assegnazione d'ufficio della richiesta a una Stazione Appaltante qualificata o a una Centrale di Committenza qualificata. Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d'ufficio possono essere sanzionate.	

	 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Sub investimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” CUP: G61B21009850006
LIBRO II - DELL'APPALTO PARTE III - DEI SOGGETTI TITOLO I - LE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI	
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” <i>Il presente documento tiene conto della</i> - <i>Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie” e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024.</i> - <i>del D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 “Disposizione integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, in corso di recepimento da parte della Regione Sicilia con apposito Disegno di Legge approvato con Delibera di Giunta regionale n. 183 del 10 giugno 2025.</i>	
Cosa deve fare la Stazione Appaltante per qualificarsi per la progettazione ed l'affidamento dei lavori?	
Art. 62 comma 3 e Allegato II.4 art. 4	La Stazione Appaltante deve innanzitutto verificare il possesso dei seguenti requisiti obbligatori: a) iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221; b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori; c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice. Questi requisiti consentono di ottenere un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa all'Allegato II.4 e dettagliatamente descritti nella tabella C e dall'art. 4 commi 3-4-5. L'allegato II.4 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina gli incentivi ed i requisiti premianti. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini della qualificazione per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni” del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.
Cosa deve fare la Stazione Appaltante per qualificarsi per affidamento di servizi e forniture?	
Allegato II.4 art. 5 comma 5 e art. 6	La Stazione Appaltante deve innanzitutto verificare il possesso dei seguenti requisiti obbligatori: a) iscrizione all'AUSA; b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture; c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice. Oltre a questi requisiti obbligatori la Stazione Appaltante deve ottenere un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa all'Allegato II.4 e dettagliatamente descritti nella tabella C e dall'art. 6 comma 4. Ai fini della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli Enti Concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici, finanziari e dei rischi.
Quali sono le attività consentite alle Stazione Appaltanti QUALIFICATE?	
Art. 62 comma 5	Le Stazioni Appaltanti Qualificate possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie di 500.000 euro per l'affidamento lavori e superiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti nel caso di acquisizione di forniture e servizi; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una Centrale di Committenza Qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria; d) procedere mediante appalto congiunto; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle Centrali di Committenza qualificate; f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di Committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della Stazione Appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la Stazione Appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; g) eseguono i contratti per conto delle Stazioni Appaltanti non qualificate, provvedendo alla nomina di un "Supporto al RUP" della centrale affidante. Le Stazioni Appaltanti qualificate per i livelli di cui all'art. 63 comma 2 lettere b) e c), ossia per: - i livelli di qualificazione intermedia o di secondo livello per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; - i livelli di qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo; possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliaria in favore di altre Centrali di Committenza o per una o più Stazioni Appaltanti senza vincolo territoriale.
Quali sono le attività consentite alle Centrali di Committenza?	
Art. 62 comma 7	Le Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle Stazioni Appaltanti non qualificate e delle stazioni Appaltanti qualificate, nonchè convenzioni e accordi quadro ai quali le Stazioni Appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; b) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione (ad esempio MEPA); c) eseguono i contratti per conto delle Stazioni Appaltanti non qualificate qualora le SA non siano qualificate per l'esecuzione;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO II - DELL'APPALTO
PARTE III - DEI SOGGETTI
TITOLO I - LE STAZIONI APPALTANTI
QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Il presente documento tiene conto della

- Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024.

- del D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizione integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36", in corso di recepimento da parte della Regione Sicilia con apposito Disegno di Legge approvato con Delibera di Giunta regionale n. 183 del 10 giugno 2025.

Quali sono i requisiti della Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza?	
art. 63 comma 7-8 e Allegato II.4	I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Quali sono i requisiti di Qualificazione per le STAZIONI APPALTANTI relativi alla Progettazione e all'Affidamento di lavori, servizi e forniture?	
Allegato II.4 art. 4 e art. 6	I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori, servizi e forniture per le STAZIONI APPALTANTI sono disciplinati dall'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 (art. 4 c.1 e art. 6 c.1) e ss.mm.ii. I requisiti obbligatori per la progettazione e l'affidamento di lavori richiesti sono (art. 4 c.1): a) iscrizione all' Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ; b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori ; c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2024 (art. 4 c.5); Oltre ai requisiti obbligatori le Stazioni Appaltanti ottengono un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla Tabella A e gli indicatori descritti nella Tabella C dello stesso Allegato II.4. I requisiti obbligatori per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture richiesti sono (art. 6 c.1) : a) iscrizione all' Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ; b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture ; c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2024 (art. 6 c.5); Oltre ai requisiti obbligatori le Stazioni Appaltanti ottengono un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla Tabella B e gli indicatori descritti nella Tabella C dello stesso Allegato II.4.
Quali sono i requisiti di Qualificazione per le CENTRALI DI COMMITTENZA relativi alla Progettazione e all' Affidamento di lavori, servizi e forniture?	
Allegato II.4 art. 7	I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori, servizi e forniture per le CENTRALI DI COMMITTENZA sono disciplinati dall'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Le Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza QUALIFICATE per la PROGETTAZIONE ed AFFIDAMENTO di lavori, servizi e forniture, possono svolgere anche l'attività di ESECUZIONE di lavori, servizi e forniture? E per quali livelli?	
Allegato II.4 art. 8 comma 1	Dal 1 ^a gennaio 2025 le Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza che hanno ottenuto la qualificazione per la progettazione ed affidamento di lavori o servizi e forniture, o di entrambe, sono qualificate anche per l'esecuzione degli stessi per i corrispondenti livelli di qualifica.
Allegato II.4 art. 8 comma 2	Dal 1 ^a gennaio 2025 per le Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza è possibile eseguire il contratto per i livelli superiori sulla base del soddisfacimento dei requisiti previsti dalla tabella C-bis per l'esecuzione dei contratti di lavori e dalla tabella C-ter per per l'esecuzione di contratti di servizi e forniture : a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC; c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale
Le Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza NON QUALIFICATE per la PROGETTAZIONE ed AFFIDAMENTO di lavori, servizi e forniture possono eseguire CONTRATTI al di sopra delle soglie di cui all'art. 62 c.1?	
Allegato II.4 art. 8 comma 4	Dal 1 ^a gennaio 2025 è possibile eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'art. 62 c.1 se la Stazione Appaltante o la Centrale di Committenza soddisfa gli stessi requisiti previsti dal comma 2 sopra indicato
Le Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza NON QUALIFICATE per la PROGETTAZIONE ed AFFIDAMENTO di lavori, servizi e forniture quali CONTRATTI possono eseguire?	
Allegato II.4 art. 8 comma 3	Le Stazioni Appaltanti NON QUALIFICATE per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali, fino al 31 dicembre 2024, possono eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e sono in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
Allegato II.4 art. 8 comma 5	Le Stazioni Appaltanti NON QUALIFICATE possono eseguire: a) contratti affidati ai sensi dell'art. 62 c. 6 lettera c) e d); b) contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'art. 62 c.1;
Chi è qualificato con riserva quali adempimenti deve porre in essere?	
Allegato II.4 art. 9	La qualificazione con riserva , ottenuta attraverso la presentazione della domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle Stazioni Appaltanti a partire dal 1 luglio 2023, consente il conseguimento dei livelli L1 e SF1 e ha una durata non superiore al 30 giugno 2024 . Qualora la Stazione Appaltante possieda i requisiti di cui all'art. 6 dell'Allegato II.4 può, a decorrere dal 1 gennaio 2024 , presentare domanda di iscrizione a regime negli elenchi delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza qualificate.
Come funziona il regime transitorio?	
Allegato II.4 art. 9 comma 1	La Stazione Appaltante qualificata con riserva, al termine del periodo transitorio (30 giugno 2024), se non è in possesso dei requisiti previsti dall'allegato II.4 necessari per la qualificazione relativa alla progettazione e affidamento lavori (art. 4) e di servizi e forniture (art. 6), dovrà fare riferimento alle Centrali di Committenza già qualificate come previsto dall'art. 62 comma 6. A decorrere dal 1 Luglio 2024 la qualificazione con riserva disposta ai sensi dell'art. 63 c. 4 decadrà. In questo caso il ricorso ad una Stazione Appaltante Qualificata o alla Centrale di Committenza Qualificata è formalizzata mediante un accordo come previsto dall'art. 62 comma 9.

   Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Sub investimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” CUP: G61B21009850006	
LIBRO II - DELL'APPALTO PARTE III - DEI SOGGETTI TITOLO I - LE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI	
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” <i>Il presente documento tiene conto della</i> - <i>Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023:</i> “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie” e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024. - <i>del D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 “Disposizione integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, in corso di recepimento da parte della Regione Sicilia con apposito Disegno di Legge approvato con Delibera di Giunta regionale n. 183 del 10 giugno 2025.</i>	
Quale è la procedura di revisione della qualificazione?	
Allegato II.4 art. 11 comma 1	Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza già qualificate accedono all'AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.
Allegato II.4 art. 11 commi 3-4	Le domande presentate sono verificate dall'ANAC con le modalità di cui all'articolo 10 comma 3. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la Stazione Appaltante o la Centrale di Committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno il 5 per cento.
Quali sono i requisiti premianti che l'ANAC valuta in sede di revisione della qualificazione?	
Allegato II.4 art. 11 comma 2	Per la revisione della qualificazione l'ANAC valuta i seguenti requisiti premianti : a) la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62 comma 10 del codice e aver effettuato affidamenti per conto di Stazioni Appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62 comma 1; b) l'aggregazione di Stazioni Appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione; b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza qualificate; b-ter) l'efficienza decisionale della Stazione Appaltante rispetto alla fase dell'affidamento da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni;
Come viene monitorata l'attività delle Stazioni Appaltanti QUALIFICATE?	
Allegato II.4 art. 11 comma 4 bis, 4 ter e 4 quater	A partire dal 1 gennaio 2025, con cadenza semestrale, le Stazioni Appaltanti Qualificate monitorano la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento. La verifica riguarda il tempo medio intercorrente fra "la data di presentazione delle offerte, come risultante dai bandi di gara, e la data di stipula del contratto". In caso di superamento del tempo medio massimo di centosessanta giorni le Stazioni Appaltanti Qualificate comunicano ad Anac tempestivamente un piano di riorganizzazione che dovrà prevedere: a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica ed anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali; b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento; A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la Stazione Appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla Stazione Appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del Codice.
Cosa prevede il sistema sanzionatorio nel caso di artifici, errori o sospensione della qualificazione?	
art. 63 comma 11-12	In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. L'ANAC può irrogare una sanzione entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.
Quali sono le Responsabilità della Stazione Appaltante nell'ambito delle procedure di committenza?	
art. 62 comma 12	La Stazione Appaltante è responsabile, in questo caso, del rispetto delle norme del codice per le attività ad esse direttamente imputabili: a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una Centrale di Committenza; b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una Centrale di Committenza; c) ai sensi dell'articolo 59 comma 4 lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una Centrale di Committenza.
Quali sono le Responsabilità delle Stazioni Appaltanti QUALIFICATE e delle Centrali di Committenza quando svolgono attività per conto di altre Stazioni Appaltanti?	
art. 62 comma 13	Le Stazioni Appaltanti Qualificate e le Centrali di Committenza che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre Stazioni Appaltanti o Enti Concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la Stazione Appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO II - DELL'APPALTO
PARTE III - DEI SOGGETTI
TITOLO I - LE STAZIONI APPALTANTI
QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Il presente documento tiene conto della

- Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 (art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024.

- del D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizione integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36", in corso di recepimento da parte della Regione Sicilia con apposito Disegno di Legge approvato con Delibera di Giunta regionale n. 183 del 10 giugno 2025.

Come è articolata la CUC REGIONALE e quali attività può svolgere ?

Con riferimento alla Centrale Unica di Committenza Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Siciliana, l'art. 9 della L.R. n. 12/11, come modificato, prevede che la **CUC Regionale**, ferma restando l'autonomia procedurale delle articolazioni dei Dipartimenti e degli uffici speciali, nella qualità di centri di costo della Stazione Appaltante Regione Siciliana (modifica introdotta con L.R. n. 3/2024), è così articolata:

a. per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria, dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico (DRT), che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e dell'Ufficio Regionale di Committenza (URC), già UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto), struttura intermedia dello stesso DRT, per l'affidamento dei lavori previsti dall'articolo 62 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

b. per l'acquisizione di beni e servizi, dall'Assessorato Regionale dell'Economia "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi", istituita dall'articolo 55 della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

La Regione Siciliana è qualificata di diritto quale **Soggetto aggregatore** ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 36/2023 e **Centrale Unica di Committenza**, ai sensi e per gli effetti del citato art. 63 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12/2011, come in ultimo modificato dalla L. R. n. 12/2023 e dalla L. R. n. 3/24.

Con decreto n. 57/Gab del 5 dicembre 2023 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità è stata definita la disciplina inerente all'organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza Regionale per l'affidamento di lavori e/o servizi di Architettura e Ingegneria.

L'Ufficio si articola in una **Sezione Centrale** avente sede in **Palermo** ed in **Sezioni Territoriali** aventi sede nei **comuni capoluoghi delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali**.

La **Sezione Centrale** svolge attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione, per lavori, le opere e l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero liberi Consorzi, di importo superiore alle soglie previste dall'art. 62 comma 1 del "Codice" e per le Stazioni Appaltanti che non abbiano conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del "Codice": i diversi rami dell'Amministrazione Regionale, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti regionali di cui all'articolo 1 della Legge Regionale del 15 maggio 2000 n. 10 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

Le **Sezioni Territoriali** svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione, per i lavori, le opere e l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di interesse di area vasta, intercomunale e comunale, di importo superiore alle soglie previste dall'art. 62 comma 1 del "Codice", per le Stazioni Appaltanti, di seguito elencate, che non abbiano conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del "Codice": i diversi rami dell'Amministrazione Regionale, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti regionali di cui all'articolo 1 della Legge Regionale del 15 maggio 2000 n. 10 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

Gli altri enti previsti dall'art. 2 della Legge Regionale del 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii., ove non abbiano conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del "Codice", possono avvalersi delle strutture centrali e territoriali per l'espletamento delle procedure d'appalto di lavori pubblici, in materia di finanza di progetto e di contratti di concessione di lavori pubblici, e per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo superiore alle soglie previste dall'art. 62 comma 1 del "Codice".

L'Ufficio Regionale di Committenza (URC) subentra nelle funzioni svolte dalla struttura centrale e dalle sezioni provinciali dell'UREGA.

La possibilità di avvalersi della CUC regionale per le funzioni attribuite al DRT, da parte delle Stazioni Appaltanti o Enti Concedenti, è disciplinata attraverso un Accordo tra la Centrale di Committenza qualificata e le Stazioni appaltanti non qualificate, il cui schema è stato approvato con D.A. n.56/GAB dell'1 dicembre 2023.

L'articolo 9 della Legge Regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. si propone anche, da parte dei due Assessorati che costituiscono la CUC regionale, un'azione di promozione di interventi in favore delle Stazioni Appaltanti e degli Enti Concedenti al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 15 e dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Quest'ultima azione sarà disciplinata attraverso un decreto interassessoriale.

